



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 50 del 25/03/2024

Oggetto: PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO DELLA DITTA ANNONI S.P.A., A BUSSETO. VALUTAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 53 LR 24/17 ED ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO SULLA VALSAT.

IL PRESIDENTE

VISTI:

il DLgs n.152/2006, come modificato dal D.Lgs n.4/2008

la Legge Regionale n. 20 del 24.3.2000 e smi;

la Legge Regionale n. 24 del 21.12.2017e la Circolare n. 179478 del 14.3.2018 ;

PREMESSO sotto il profilo procedurale:

che il Comune di Busseto, con nota PEC 20433 del 13.07.23 ha trasmesso l'istanza di Permesso di Costruire e procedimento unico ai sensi dell'art.53 della L.R. 24/2017, relativo al progetto di ampliamento di attività produttiva esistente, in variante agli strumenti della pianificazione comunale per la quale ha convocato una Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990 e s.m.i. finalizzata alla valutazione del progetto di ampliamento dell'attività produttiva Annoni S.p.A. esistente, comportante variante agli strumenti urbanistici e nello specifico del PSC e RUE, secondo la procedura di cui all'art. 53 della LR 24/2017;

che il Comune di Busseto ha convocato tre sedute della Conferenza dei Servizi per l'esame della pratica in oggetto che si sono svolte in modalità videoconferenza il 01.08.23, il 12.12.23 e il 29.01.24;

che il Procedimento unico di cui all'art. 53 della L.R.24/2017 in oggetto ricomprende le procedure di Verifica di Assoggettabilità e Valutazione di Impatto Ambientale (SCREENING) ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018, di Studio per la Valutazione di incidenza (VINCA) ai sensi D.G.R. 1191 del 30.07.2007, di Modifica all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi art.29-nonies, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e la Modifica delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art.4 del D.lgs. 285/1992;

che il Comune di Busseto ha provveduto al deposito e alla pubblicazione degli elaborati di progetto e variante urbanistica nel rispetto della procedura di cui all'art.53 della LR 24/2017, nonché nel rispetto dell'art.10 della L.R. n.4 del 2018 per la verifica di assoggettabilità a V.I.A (SCREENING); che, ai sensi dell'art. 53 comma 1 della L.R. 24/2017, è presupposto indispensabile al completamento della procedura di cui all'oggetto, l'esito positivo della verifica derivante dallo Screening e la

conseguente esclusione del progetto dalla procedura di VIA;
che con determinazione dirigenziale n. 2830 del 13.02.2024, la Regione Emilia Romagna ha stabilito di escludere il progetto da ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4;

che il Comune di Busseto ha dichiarato che nel periodo di deposito degli elaborati, non risultano pervenute osservazioni riguardo al progetto e alla necessaria variante urbanistica e che i contenuti devono pertanto intendersi confermati;

CONSTATATO:

che la Variante al PSC e al RUE in oggetto è richiesta dalla ditta Annoni S.p.A. insediata a Busseto in Località Madonna Prati, operante nel settore industriale della macellazione di suini e ha lo scopo di potenziare le capacità operative dell'azienda e di adeguare la sede alle normative igienico sanitarie vigenti in materia di macellazione suini;

che l'area su cui insiste lo stabilimento si pone ad ovest della frazione Madonna dei Prati a nord della Strada Provinciale 91;

che il progetto prevede l'ampliamento delle aree scoperte dell'azienda con particolare riguardo al piazzale di movimentazione e parcheggio degli automezzi per il trasporto delle carni, di un parcheggio per i dipendenti, di un secondo accesso sulla S.P. 91 "di Samboseto", e la costruzione di un nuovo depuratore e di una nuova cabina di trasformazione dell'energia elettrica;

che a tal fine l'azienda ha acquisito un terreno posto in adiacenza all'attuale sede aziendale, di superficie pari a 20.000 mq, classificata nel PSC e nel RUE come "Ambito ad alta vocazione produttiva agricola" per la quale si propone l'estensione della classificazione urbanistica dell'area su cui insiste lo stabilimento esistente, classificata dal PSC come "Ambito urbano consolidato per attività economiche (AUC.ATE)" e nel RUE come "Ambito urbano per attività economiche (AUC.ATE.P1)";

che l'area di progetto, inoltre, ricade attualmente in un ambito individuato come "area della compensazione ambientale preventiva (CAP)", disciplinato dall'art. 95 delle Norme di Attuazione del PSC, la cui individuazione non è prescrittiva. È necessaria la modifica di tale ambito nella tavola PSC T02 "Carta della rete ecologica e classificazione ambientale del territorio" da cui deve essere esclusa l'area interessata dal progetto;

che per la nuova area, ottenuta dalla somma della superficie aziendale esistente con quella su cui è prevista l'estensione, viene proposta l'identificazione di un "Ambito soggetto a disposizioni specifiche" contrassegnata con il codice P1-F e l'introduzione, all'art. 45 delle NTA di RUE, della regolamentazione specifica del sub-ambito che prevede il mantenimento degli attuali parametri urbanistici dell'area di pertinenza dello stabilimento esistente, senza aumento della superficie utile lorda, della superficie coperta e i dati circa la superficie massima da impermeabilizzare e confermando l'altezza massima già prevista;

che la conclusione della conferenza dei servizi produce anche modifica alla delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 285/1992 e delle fasce di rispetto dalla strada come definite ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. 285/1992 e degli artt. 26 -27 e 28 del D.P.R. 495/1992 e, conseguentemente, richiede l'aggiornamento delle tavole di PSC riportanti le tutele e le salvaguardia;

che pertanto la ditta richiede una variante urbanistica ai sensi dell'art. 53 della LR 24/17;

che il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano – PdGRA (approvato dal C.I. dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, con Del. n. 2 del 3 marzo 2016 e aggiornato a seguito della Deliberazione n.7/2019 del 20.12.2019) classifica la porzione di territorio interessata dall'intervento in oggetto come:

- “area interessata da alluvione rara (P1) del reticolo principale di pianura e fondovalle (RP)” Fiume Po, Torrente Stirone, Fiume Taro . In tali aree, trovano applicazione le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia C delle norme del Titolo II del PAI, di cui il P.T.C.P. della Provincia di Parma ha assunto il valore e gli effetti ai sensi dell’art.57 del D.Lgs n.112/98 sia sotto il profilo cartografico che normativo;
- “area interessata da alluvione poco frequente (P2) del reticolo secondario di pianura (RSP)”, in tali aree, laddove negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica non siano già vigenti norme equivalenti, si deve garantire l'applicazione (art. 5.2 del DAL 1300/2016) di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, anche ai fini della tutela della vita umana e di misure volte al rispetto del principio dell’invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare la capacità ricettiva del sistema idrico e a contribuire alla difesa idraulica del territorio;

che l’area in oggetto è riconosciuta dal PTA come poco vulnerabile sotto profilo idrogeologico (PTA Tav.6 – Classi di Vulnerabilità) e non ricade all’interno di una zona di protezione tra quelle individuate nella Tav. 15 del PTA;

CONSIDERATO :

che AUSL ha espresso parere di competenza favorevole nella seconda seduta della conferenza dei servizi del 12.12.2023 specificando che, in conseguenza della estensione del centro abitato, sarebbe opportuno mettere in sicurezza la viabilità e quindi prevede la realizzazione di marciapiedi a lato della strada;

che il servizio Sistemi Ambientali di ARPAE, con nota prot. n. 15361 del 26.01.2024, ha espresso parere favorevole sulla variante urbanistica;

che con determinazione dirigenziale n. 2830 del 13.02.2024 la Regione Emilia Romagna ha stabilito di escludere il progetto da ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4;

che con determina DET-AMB-2024-1082 del 23/02/2024 di ARPAE-SAC di Parma è stata aggiornata ai sensi art.29-nonies, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui alla Determinazione n.829 del 24/03/2011 e s.m., in capo alla società Annoni S.p.A. per l’installazione (macello) sita in comune di Busseto (PR);

che il Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane della Regione Emilia-Romagna con nota prot. 995778 del 29.09.2023 ha comunicato di non ritenere necessaria l’effettuazione della Valutazione di Incidenza Ambientale;

che il Comune di Busseto ha rilasciato Autorizzazione paesaggistica in data 11.03.2024, prot. n.4035/2024;

che il Consorzio di Bonifica Parmense ha inviato al Comune la nota prot. n. 17481 del 12.12.23 con cui ha rilasciato parere favorevole circa l’invarianza idraulica con le seguenti prescrizioni:

- che sia garantito l’accesso all’area del pozzetto di regolazione;
- che siano rispettate le misure indicate nella D.G.R. 1300/2016 e del vincolo imposto nel regolamento di Polizia Idraulica Consortile che richiede l’innalzamento di almeno 50 cm del piano di progetto rispetto al piano di campagna;
- che prima dell’inizio lavori sia presentato un elaborato relativo ai canali privati ricettori dello scarico comprensivo degli impegni dei relativi proprietari a mantenerne l’uso e la manutenzione come oggi si presentano;
- che siano ripristinati e mantenuti dalla ditta i manufatti necessari allo scarico delle acque fino al canale consortile;

che il Servizio Viabilità della Provincia di Parma, a seguito della valutazione del progetto, ricorda che il Nulla Osta di propria competenza verrà rilasciato dopo la ridelimitazione del centro abitato di Madonna Prati e riconferma il parere favorevole espresso con nota prot. n. 34480 del 07.12.2023 con la prescrizione che, per quanto riguarda l'impianto di illuminazione previsto lungo il tratto di strada provinciale, preso atto che i pali saranno alla distanza di m. 1,20 dal margine bitumato, siano messi in opera pali "a resistenza passiva" conformi alle norme specifiche in materia;

che, a seguito del previsto periodo di deposito, non risultano pervenute e trasmesse specifiche osservazioni al progetto;

che dall'analisi del contesto programmatico\pianificatorio di competenza del Servizio Pianificazione per l'area oggetto dell'intervento, si evidenzia che, con riferimento al sistema territoriale ambientale definito dal PTCP, l'area oggetto di studio ricade all'interno delle seguenti tutele:

- zone di tutela della struttura centuriata ai sensi dell'art. 16 delle NA del PTCP, come individuata dalla Tav. C.1 del PTCP;
- zone interessate da bonifiche storiche di pianura ai sensi dell'art.18 delle NA del PTCP, come individuata dalla Tav. C.1 del PTCP;
- Area di inondazione per piena catastrofica, fascia C del PAI, come individuata dalla Tav. C.1 del PTCP;
- Progetto di tutela, recupero e valorizzazione dello Stirone e di Frescarolo di cui all'art. 27 delle NA del PTCP, come individuata dalla Tav. C.5 del PTCP;

che preso atto degli elaborati trasmessi, si ritiene che non sussistano elementi ostativi, attinenti la pianificazione provinciale di competenza dello scrivente Servizio, alla realizzazione del progetto in esame, limitatamente agli aspetti di competenza relativi alla verifica di compatibilità di quanto richiesto con le previsioni e le disposizioni di tutela contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di valenza territoriale;

che in riferimento ai disposti della L.R. n.19/2008 si ritengono non necessari approfondimenti in merito alla compatibilità della variante con gli aspetti sismici del territorio in esame, fermo restando gli obblighi di legge a livello di progettazione esecutiva previsti dal D.M. 17.01.2018;

che l'istruttoria svolta dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, non ha evidenziato significative criticità in merito ai principali aspetti ambientali e di compatibilità geologica connesse alla proposta di variante urbanistica in oggetto;

che, visti gli esiti della Conferenza dei Servizi, valutati i contenuti del Rapporto Ambientale di ValSAT, si ritiene di poter esprimere parere motivato favorevole ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000 e smi, fermo restando che, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 152/06, il Comune dovrà provvedere a rendere pubblica la decisione finale in merito all'approvazione della variante, nel rispetto della procedura di cui all'art.53 L.R. 24/17, nonché il parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio degli effetti connessi all'attuazione delle stessa variante;

SENTITO il Consigliere Delegato Daniele Friggeri;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori mate-

riali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

DECRETA

di esprimere parere favorevole sulla Variante urbanistica al PSC e al RUE del Comune di Busseto, vista l'assenza di rilievi di carattere urbanistico, nell'ambito della procedura di cui all'art.53 della LR 24/2017 per l'approvazione del progetto di ampliamento dello stabilimento della ditta ANNONI S.P.A., a Busseto, nel rispetto delle prescrizioni tecniche su indicate e individuate in sede di Conferenza dei Servizi;

di trasmettere altresì al Comune di Busseto copia del presente atto per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 9 del Dlgs. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Il Presidente
(MASSARI ANDREA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **1105 /2024** ad oggetto:

" PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO DELLA DITTA ANNONI S.P.A., A BUSSETO. VALUTAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 53 LR 24/17 ED ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO SULLA VALSAT. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 25/03/2024

Sottoscritto dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale